



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2024

**INDICE**

1	CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO.....	5
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica .....	5
1.2	L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente .....	6
2	CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CASSA SALUTE BIS .....	8
2.1	Gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello .....	8
2.1.1	<i>Premessa</i> .....	8
2.1.2	<i>Codice Etico e Codice Interno di comportamento</i> .....	10
2.1.3	<i>Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni</i> .....	10
2.1.4	<i>Il sistema dei poteri</i> .....	12
2.2	Le finalità perseguite con l'adozione del Modello .....	13
2.3	Gli elementi fondamentali del Modello.....	14
2.4	La Struttura del Modello.....	15
2.5	I destinatari del Modello.....	16
2.6	Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità .....	16
2.7	Attività oggetto di esternalizzazione .....	18
3	CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3.1	Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	20
3.2	Autonomia dell'Organismo.....	20
3.3	Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza.....	20
3.3.1	<i>Costituzione e nomina</i> .....	20
3.4	Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedimento e revoca..	21
3.4.1	<i>Requisiti di professionalità</i> .....	21
3.4.2	<i>Verifica dei requisiti</i> .....	21
3.4.3	<i>Cause di decadenza</i> .....	21
3.4.4	<i>Cause di sospensione e revoca</i> .....	21
3.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	22
3.6	Modalità e periodicità di riporto agli Organi di Cassa Salute Bis.....	24
4	CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4.1	Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi.....	25
4.2	Sistemi interni di segnalazione .....	26
4.3	Misure di protezione e divieto di ritorsione .....	26
4.4	Flussi informativi periodici.....	27
5	CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	28
5.1	Principi generali .....	28
6	CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA .....	30
6.1	Premessa.....	30
6.2	Comunicazione Interna.....	30
6.3	Formazione.....	30
7	CAPITOLO 7 - GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO .....	32
7.1	Individuazione delle aree sensibili .....	32
7.2	Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra	

privati .....	33
7.2.1 Fattispecie di reato.....	33
7.2.2 Attività sensibili .....	35
7.2.2.1 Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.....	37
7.2.2.2 Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica .....	42
7.2.2.3 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza .....	45
7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi .....	50
7.2.2.5 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.....	55
7.2.2.6 Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni .....	60
7.2.2.7 Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale .....	64
7.3 Area sensibile concernente i reati societari .....	69
7.3.1 Fattispecie di reato.....	69
7.3.2 Attività sensibili .....	69
7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci .....	71
7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica .....	74
7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa .....	78
7.4.1 Fattispecie di reato.....	78
7.4.2 Attività aziendali sensibili.....	78
7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio .....	80
7.5.1 Fattispecie di reato.....	80
7.5.2 Attività aziendali sensibili.....	80
7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.....	82
7.6 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale .....	85
7.6.1 Fattispecie di reato.....	85
7.6.2 Attività aziendali sensibili.....	85
7.7 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato .....	86
7.7.1 Fattispecie di reato.....	86
7.7.2 Attività sensibili .....	88
7.8 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro .....	90
7.8.1 Fattispecie di reato.....	90
7.8.2 Attività sensibili .....	90
7.8.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	91
7.9 Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	100
7.9.1 Fattispecie di reato.....	100
7.9.2 Attività sensibili .....	101
7.9.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis.....	103
7.9.2.2 Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti .....	108
7.10 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione	

del diritto d'autore e i reati doganali.....	111
7.10.1 <i>Fattispecie di reato</i> .....	111
7.10.2 <i>Attività aziendali sensibili</i> .....	111
7.11 Area sensibile concernente i reati ambientali .....	113
7.11.1 <i>Fattispecie di reato</i> .....	113
7.11.2 <i>Attività sensibili</i> .....	113
7.11.2.1 <i>Gestione dei rischi in materia ambientale</i> .....	115
7.12 Area sensibile concernente i reati tributari .....	118
7.12.1 <i>Fattispecie di reato</i> .....	118
7.12.2 <i>Attività sensibili</i> .....	118
7.12.2.1 <i>Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari</i> .....	120

## 1 CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "D.Lgs. 231/2001" o anche il "Decreto"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi<sup>1</sup> nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è ampliato nel tempo con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la

---

<sup>1</sup> La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

## **1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente**

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver “...*adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi...*”.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un “*organismo di controllo interno all'Ente*” con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche “Modello”) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato o illecito amministrativo venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato o illecito amministrativo venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della

Giustizia.

## **2 CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CASSA SALUTE BIS**

### **2.1 Gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello**

#### **2.1.1 Premessa**

Cassa Salute Bis - Fondo sanitario integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito anche “Cassa Salute Bis” o “la Cassa, è un’associazione senza scopo di lucro ex art. 9 D. Lgs. N.229/1999, costituita con atto pubblico il 18 giugno 2015 e con sede in Torino.

Cassa Salute Bis ha lo scopo di garantire forme integrative di assistenza per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) (di seguito anche Piani/o sanitari/o”) in favore degli Associati e dei Beneficiari.

Il suddetto scopo esclusivamente assistenziale è preposto ad erogare agli Associati ed ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Cassa Salute Bis è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari – tipologia A – e i contributi versati sono deducibili stante la vigenza dei presupposti previsti dall’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Cassa Salute Bis è costituita al fine di conseguire, nell’ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate mediante la stipula di apposite convenzioni – per parte o tutte le prestazioni garantite – con Intesa Sanpaolo Protezione<sup>2</sup> e/o con le altre imprese di

Cassa Salute Bis, per l’erogazione dei rischi malattia, deve dotarsi di apposito network sanitario, anche mediante esternalizzazione.

In particolare, Cassa Salute Bis provvede ad erogare agli Associati le prestazioni indicate dal relativo Regolamento secondo le modalità, le condizioni e i limiti stabiliti dallo Statuto.

Sono soci Sostenitori della cassa, persone fisiche e giuridiche che effettuano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione:

- conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima;
- che si adoperino particolarmente con la propria attività per l’adesione alla Cassa di un numero rilevante di associati;

I soci sostenitori sono di diritto associati alla Cassa

Assumono la qualifica di Associato a Cassa Salute Bis (di seguito anche “Associato/i”):

- coloro che intendano aderire, direttamente, a coperture sanitarie di natura collettiva assicurate da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., facendone, ove previsto, specifica richiesta a Cassa Salute Bis, nonché coloro che beneficino di Piani sanitari di natura collettiva a seguito di sottoscrizione di specifico Accordo Quadro all’uopo stipulato (“Aziende Convenzionate”;

---

<sup>2</sup> Denominazione avente efficacia con decorrenza 1° dicembre 2024.

“Associazioni Convenzionate”; “Enti Convenzionati”; “Collettività Convenzionate”<sup>3</sup>);

- coloro che intendano aderire, direttamente, a titolo individuale a una copertura sanitaria assicurata da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., facendone, ove previsto, specifica richiesta a Cassa Salute Bis<sup>4</sup>.

La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione a Cassa Salute Bis, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo e previa, in ogni caso, adesione alle coperture sanitarie richieste.

Beneficiano, in qualità di Associati, delle prestazioni di Cassa Salute Bis (di seguito anche “Beneficiari”), i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) ovvero le persone fisiche che aderiscano (su base collettiva od individuale) a una copertura sanitaria assicurata da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. come sopra richiamata.

Rientrano esclusivamente nella nozione di beneficiari delle prestazioni di Cassa Salute Bis, altresì, i familiari dei soggetti sopra indicati, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi non abbiano aderito a Cassa Salute Bis, qualora il loro piano sanitario di riferimento lo preveda e l’iscrizione alla Cassa stessa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.

Per familiari, salvo espressa deroga, si intende

- il coniuge, anche legalmente separato con diritto all’assegno di mantenimento;
- il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;
- i genitori del lavoratore;
- i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.

Si rileva che, alla data di realizzazione del presente Modello, Cassa Salute Bis, per lo svolgimento delle proprie attività, risulta priva di personale alle sue dirette dipendenze. L’organizzazione di Cassa Salute Bis prevede un ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e dei suoi componenti (dotati, come meglio rappresentato al successivo paragrafo 2.1.4 “il sistema dei poteri e delle deleghe” di specifici poteri operativi e di rappresentanza) che, non disponendo di strutture e personale interno, si avvalgono, per lo svolgimento delle attività operative, del supporto di fornitori terzi in virtù di appositi contratti di servizio in essere.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti presso Cassa Salute Bis in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il contesto organizzativo di Cassa Salute Bis è costituito dall’insieme di regole e procedure che garantiscono il funzionamento della Cassa stessa. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni e ad effettuare i controlli sull’attività di

<sup>3</sup> L’indicazione “Aziende Convenzionate”; “Associazioni Convenzionate”; “Enti Convenzionati”; “Collettività Convenzionate” fa riferimento agli Associati individuati dall’art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) dello Statuto.

<sup>4</sup> L’indicazione dei soggetti richiamati fa riferimento agli Associati individuati dall’art. 4, comma 2, lett. e) e f) dello Statuto.

Si precisa che nel caso l’adesione di cui alle precedenti lettere e) ed f), ancorché a titolo individuale, avvenga comunque attraverso una collettività di riferimento, la qualifica di Associato è attribuita alla collettività rispettiva di appartenenza, ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), a seconda della natura della stessa.

gestione di Cassa Salute Bis, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, quest'ultima ha individuato:

- lo Statuto;
- il Regolamento;
- il Codice Etico e Codice interno di comportamento;
- il sistema dei controlli interni di Cassa Salute Bis;
- il sistema dei poteri.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con Cassa Salute Bis.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico e del Codice interno di comportamento, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

### **2.1.2 Codice Etico e Codice interno di comportamento**

A conferma dell'importanza attribuita ai principi etici e di comportamento, Cassa Salute Bis ha adottato un proprio Codice Etico e un Codice interno di comportamento, i cui principi di riferimento integrano quelli contenuti nel presente Modello.

Il Codice Etico e il Codice interno di comportamento rivestono una portata generale, in quanto contengono una serie di principi deontologici che Cassa Salute Bis riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che, all'interno della stessa, cooperano al perseguimento dei fini istituzionali.

### **2.1.3 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni**

Cassa Salute Bis, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la propria attività con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, Cassa Salute Bis si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività associativa, ivi compresa quella svolta in *outsourcing*.

Il sistema dei controlli interni di Cassa Salute Bis si basa principalmente sull'insieme di regole e procedure adottate dalla Cassa stessa, che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi operativi;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, nonché con la normativa interna.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico le procedure, le strutture, i rischi ed i controlli applicabili in Cassa Salute Bis, recependo, oltre alle indicazioni degli organi di vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D. Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento di Cassa Salute Bis (Regolamento, Statuto, Codice Etico e Codice interno di comportamento, poteri, etc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi di Cassa Salute Bis, le singole attività e i relativi controlli.

Più nello specifico le regole organizzative e operative delineate attraverso tale impianto normativo assicurano:

- una chiara attribuzione delle responsabilità decisionali e dei compiti all'interno di Cassa Salute Bis, tramite un sistema di deleghe, controlli, processi e procedure;
- una separazione delle attività, delle responsabilità, dei ruoli e dei compiti, al fine di perseguire in modo più efficace ed efficiente gli obiettivi di Cassa Salute Bis, riducendo anche il rischio derivante da comportamenti individuali non conformi alle disposizioni normative vigenti;
- una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- un'adeguata identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- la segnalazione tempestiva ai livelli appropriati di Cassa Salute Bis di eventuali anomalie riscontrate dai singoli soggetti, dal Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti della Cassa o da altri soggetti eventualmente addetti ai controlli.

Il sistema dei controlli interni è oggetto di adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività di Cassa Salute Bis e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute Bis, l'eventuale personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Cassa stessa.

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute Bis riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Cassa Salute Bis e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Collegio dei Sindaci. Tale figura ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

#### **2.1.4 Il sistema dei poteri**

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Salute Bis assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa stessa, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio, a mero titolo indicativo:

- nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente;
- conferisce i poteri delegati all'Amministratore Delegato;
- delibera e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- svolge attività di monitoraggio sull'andamento delle attività;
- vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- definisce il regime di erogazione delle prestazioni;
- approva il Regolamento attuativo interno, nonché le sue eventuali modificazioni;
- determina le caratteristiche della prestazione da erogare agli Assicurati;
- esegue le deliberazioni assembleari;
- redige e approva annualmente un rendiconto finanziario;
- redige e approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all'Assemblea;
- delibera sulla non ammissibilità della richiesta di associazione a Cassa Salute Bis e sulla eventuale esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari;
- fissa le quote d'iscrizione;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sulla stipulazione dei contratti di assicurazione previsti da Statuto;
- propone le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- apporta allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative e della fonte istitutiva. Tali modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitato, determinando i limiti della delega.

L'Assemblea, che può essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, si riunisce per:

- approvare il bilancio consuntivo annuale e/o il rendiconto economico finanziario;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
- deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;

- trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci;
- approvare i compensi del Presidente, del Vicepresidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio dei Sindaci, dei Sindaci.

Il Presidente rappresenta legalmente Cassa Salute Bis nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

Ferme restando le competenze riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione dalla normativa primaria e secondaria di riferimento e dallo Statuto, all'Amministratore Delegato sono attribuiti i poteri di rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito di particolari compiti e poteri, individuati nell'ambito del sistema di poteri tempo per tempo vigente, da esercitarsi in conformità agli indirizzi generali di gestione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, sono riconosciuti all'Amministratore Delegato i poteri di:

- sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché sovrintendere alla gestione e a tutti gli affari ordinari della Cassa, curando che essi si svolgano in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere alla definizione del budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- coordinare la definizione dei piani sanitari della Cassa;
- proporre al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del budget le strategie di ampliamento della Cassa in relazione agli associati ed agli assistiti;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione gli argomenti riservati alla rispettiva competenza, formulando le relative proposte;
- esercitare compiti di coordinamento dell'attività della Cassa;
- instaurare e curare le relazioni esterne, istituzionali e industriali relative alla mission della Cassa, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello**

Nonostante gli strumenti a supporto dell'operatività utilizzati ed illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, Cassa Salute Bis ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di Cassa Salute Bis, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, Cassa Salute Bis si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Cassa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati o illeciti

amministrativi di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui Cassa Salute Bis fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Cassa intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire a Cassa Salute Bis, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

### **2.3 Gli elementi fondamentali del Modello**

Il Modello di Cassa Salute Bis è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di "attività a rischio" ovvero delle "attività sensibili" nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato/illecito amministrativo da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
  - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
  - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte;
  - corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
  - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
  - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
  - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione sulle diverse operazioni compiute;
  - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni di Cassa Salute Bis;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio di Cassa Salute Bis;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione dei referenti coinvolti e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

## 2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente Modello, Cassa Salute Bis ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare ed integrare nel Modello stesso le regole e la normativa esistenti, sulla base della mappatura delle aree e delle attività sensibili effettuata in occasione dell'adozione del Modello.

I risultati di tali incontri sono stati formalizzati nei documenti di Risk Assessment, i quali, oltre ad illustrare le maggiori attività poste in essere da Cassa Salute Bis, identificano i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato e di illecito amministrativo.

Sono state così identificate per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", le aree di attività "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

All'interno di Cassa Salute Bis il presidio dei rischi rivenienti dal D.Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento ("Modello di organizzazione, gestione e controllo") e
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- i ruoli e le responsabilità attribuiti nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo di Cassa Salute Bis, definito come precedentemente descritto nel paragrafo 2.1.1, regola ai vari livelli l'operatività della Cassa stessa nelle attività "sensibili" e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello. Tale impianto è contenuto e diffuso all'interno di tutta Cassa Salute Bis tramite i sistemi informatici adottati, costantemente aggiornati a cura dei soggetti

competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo di Cassa Salute Bis, è possibile individuare, per ciascuna delle attività "sensibili", specifici, puntuali e sempre aggiornati protocolli che descrivono fasi di attività, soggetti coinvolti, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

## **2.5 I destinatari del Modello**

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti di Cassa Salute Bis, nonché dall'eventuale personale, anche in distacco, che opera per conto di Cassa Salute Bis.

La formazione e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione a Cassa Salute Bis per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente a prendere visione del Modello di Cassa Salute Bis, nonché ad attenersi ai principi dello stesso ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello.

## **2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità**

### **Adozione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera il Modello.

A questo fine, l'Amministratore Delegato sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello predisposto.

### **Efficace attuazione e modificazione del Modello**

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di un soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega i singoli soggetti a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi operativi, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dai singoli soggetti nelle aree sensibili;

- dai singoli soggetti coinvolti in relazione alle attività a rischio dagli stessi svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono attribuiti ai soggetti di seguito indicati.

### **Amministratore Delegato di Cassa Salute Bis**

L'Amministratore Delegato di Cassa Salute Bis, nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, presidia la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi perseguiti con il Modello.

Nell'ambito delle proprie deleghe connesse alla gestione del personale, presidia il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, e attiva il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni.

L'Amministratore Delegato è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione come Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Responsabile Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Come tale, in relazione alla gestione dei rischi in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro, lo stesso:

- ;
- individua l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare le commissioni di illeciti presupposto;
- emana disposizioni operative e organizzative per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- partecipa alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso.

Nell'ambito delle sue attribuzioni l'Amministratore Delegato può essere supportato da fornitori o soggetti esterni.

### **Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti**

L'Organismo di Vigilanza si avvale, nello svolgimento delle attività di competenza, di un supporto interno o esterno, di seguito identificato anche come "Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti".

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute Bis supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, i soggetti di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

In particolare, il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti della Cassa supporta, altresì, l'Organismo di Vigilanza nel monitorare nel tempo l'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili, nonché nel sorvegliare il regolare andamento dell'operatività e dei processi di Cassa Salute Bis al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza,

qualora individui processi ritenuti a maggior grado di rischio in base, sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposti, sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio, può richiedere al Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute Bis di svolgere approfondimenti.

### **Altri referenti di Cassa Salute Bis**

Agli altri referenti di Cassa Salute Bis è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, i referenti di Cassa Salute Bis coinvolti hanno la responsabilità di:

- rivedere – alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili – le prassi e i processi di propria competenza al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali;
- indirizzare all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi richiesti.

In particolare, i suddetti referenti per le attività sensibili di Cassa Salute Bis devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposti" nell'ambito delle attività di propria competenza.

### **2.7 Attività oggetto di esternalizzazione**

Il Modello di Cassa Salute Bis prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") di attività della Cassa, o parti di esse, presso Società o fornitori terzi.

L'affidamento in *outsourcing* delle attività è normato in apposita Guida operativa e formalizzato attraverso specifici contratti che consentono a Cassa Salute Bis di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di *outsourcing* prevedono apposite clausole contrattuali tra le quali:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio (SLA - *Service Level Agreement*) attesi e/o gli eventuali indicatori di performance (o KPI) per la valutazione della qualità dei servizi;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Cassa;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse

rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;

- la garanzia da parte del fornitore della riservatezza dei dati relativi alla Cassa ed agli Associati;
- il diritto di recesso dal contratto;
- la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*, nella prestazione delle attività svolte: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) reiterata ed ingiustificata interruzione della fornitura dei servizi; (iii) mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nei *Service Agreement*; (iv) impedimenti in grado di alterare la capacità del fornitore di svolgere i Servizi; (v) mancanze o inadempienze riguardo la gestione e la sicurezza della riservatezza dei dati ivi compresi quelli personali; (vi) qualora l'autorità competente su Cassa Salute Bis non abbia più il potere di supervisionare in modo efficace la Cassa stessa;
- la previsione di delegare o sub-esternalizzare, subordinatamente al consenso da parte di Cassa Salute Bis, a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni previste dal contratto di servizio, assicurando comunque il livello delle prestazioni in termini di sicurezza e affidabilità e il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché il pieno rispetto di tutte le condizioni relative al contratto stesso.

### **3 CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

Le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche l'"Organismo") sono conferiti ad un organo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione e avente caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate.

L'Organismo di Vigilanza si occupa esclusivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, della vigilanza sull'attuazione e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti allo stesso sottoposti e formula proposte di sua modifica, per migliorarne l'efficacia di prevenzione dei reati compresi nel catalogo contenuto nel D.Lgs. n. 231/01.

#### **3.2 Autonomia dell'Organismo**

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività di Cassa Salute Bis, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo, che ne disciplina il funzionamento stesso.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite dei soggetti interni a Cassa Salute Bis, ha accesso a tutte le attività svolte da Cassa Salute Bis stessa e dagli *outsourcer* e alla relativa documentazione.

#### **3.3 Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza**

##### **3.3.1 Costituzione e nomina**

In considerazione dell'assetto di *governance* adottato da Cassa Salute Bis, delle sue dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della sua struttura, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite a un organismo istituito in forma monocratica, con l'affidamento delle stesse ad un membro esterno di Cassa Salute Bis in grado di garantire autonomia, e professionalità nell'esercizio dei compiti allo stesso demandati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il componente dell'Organismo di Vigilanza individuandolo tra soggetti esterni in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 3.4.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

In caso di dimissioni, di revoca, di decadenza o di altra causa di cessazione del componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un altro componente nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti al paragrafo 3.4.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni. Al medesimo compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute.

### **3.4 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedimento e revoca**

#### **3.4.1 Requisiti di professionalità**

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di professionalità di seguito specificati.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere scelto tra soggetti in possesso di competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto almeno tre anni attività professionali in materie attinenti al settore nel quale Cassa Salute Bis opera e/o dall'aver un'adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi associativi ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza.

#### **3.4.2 Verifica dei requisiti**

L'Organismo di Vigilanza attesta, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza dei requisiti richiesti mediante apposita dichiarazione dallo stesso resa e comunicata al Consiglio di Amministrazione. L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

#### **3.4.3 Cause di decadenza**

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla sua nomina, **decade da tale carica**, qualora venga meno uno dei requisiti di professionalità stabiliti come condizione per l'eleggibilità, ai sensi del precedente paragrafo 3.4.1.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la sua piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'Organismo di Vigilanza ed alla nomina di un nuovo.

#### **3.4.4 Cause di sospensione e revoca**

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- i casi in cui il Consiglio di Amministrazione accerti, dopo la nomina, che il componente dell'Organismo di Vigilanza ha rivestito il medesimo ruolo in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate, con **provvedimento non definitivo**, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza di condanna, anche non definitiva, o con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche se a pena sospesa, per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019; delitti fiscali;
- il rinvio a giudizio per uno dei reati previsti al punto che precede;
- malattia o infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggono per oltre tre mesi e impediscono al componente dell'Organismo di Vigilanza di partecipare alle sedute dell'Organismo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la sua piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, ne informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione della carica.

Nell'ipotesi di sospensione del componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione dispone la nomina pro-tempore di un componente "supplente", comunque in possesso dei requisiti di professionalità specificati al precedente paragrafo 3.4.1.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca del componente sospeso fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Resta fermo che per il caso di malattia, infortunio o giustificato impedimento del componente dell'Organismo, il componente supplente subentra decorsi tre mesi, esercitando le funzioni connesse all'incarico di componente dell'OdV per non più di un trimestre, decorso il quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede secondo i termini sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare (e nominare un nuovo Organismo di Vigilanza), con delibera motivata, in ogni tempo il componente dell'Organismo di Vigilanza:

- qualora accerti che essi si sia reso responsabile di un grave inadempimento nell'assolvimento dei compiti oggetto dell'incarico, previo parere conforme del Collegio Sindacale, ovvero
- con delibera motivata e su proposta del Collegio Sindacale, adottata all'unanimità dei componenti di quest'ultimo, per qualunque altra oggettiva ragione di opportunità per il miglior funzionamento del Modello.

### **3.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero

comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;

- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i soggetti di Cassa Salute Bis;
- sull'aggiornamento del Modello, formulando proposte agli Organi di Cassa Salute Bis competenti, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento ovvero laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale di Cassa Salute Bis, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'attuazione, ove applicabile, delle attività formative;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e Codice interno di comportamento.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007.

Nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza predispose un proprio piano delle attività 231.

Tale piano, predisposto annualmente, e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi di Cassa Salute Bis.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente del Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute Bis. Quest'ultimo è dotato di competenze tecniche, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari, laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio dei Sindaci, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità e, sempre ove ritenuto opportuno, può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, specifiche informazioni su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte da Cassa Salute Bis nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

### **3.6 Modalità e periodicità di rapporto agli Organi di Cassa Salute Bis**

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Almeno annualmente, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, riceve annualmente dal Referente 231 le risultanze del processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

## 4 CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi di Cassa Salute Bis, dei referenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i fornitori di servizi, etc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Cassa Salute Bis ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

Tali segnalazioni possono essere effettuate utilizzando gli indirizzi "Cassa Salute Bis – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231, Corso Vittorio Emanuele II, n. 83 – 10128 Torino (TO) oppure [odv@cassasalutebis.it](mailto:odv@cassasalutebis.it).

I soggetti esterni, ivi compresi i soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto della Cassa, possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano Cassa Salute Bis, Organi di Cassa Salute Bis stessa o comunque la responsabilità della medesima Cassa;
- i rapporti predisposti dai soggetti competenti nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

Ciascun soggetto a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute Bis, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Cassa stessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, i soggetti coinvolti, gli eventuali provvedimenti disciplinari o sanzionatori in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

## 4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 4.1 e dagli esponenti anche direttamente:

- all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi "Cassa Salute Bis – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231, Corso Vittorio Emanuele II, n. 83 – 10128 Torino (TO) " oppure "odv@cassasalutebis.it";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti da Cassa Salute Bis ai sensi del D.Lgs. 24/2023<sup>5</sup> e disciplinati dalle "Regole sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio<sup>6</sup> per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni<sup>7</sup>).

Le segnalazioni così pervenute verranno trattate con le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate al soggetto competente – individuato in base alla fattispecie evidenziata – ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza<sup>8</sup>.

## 4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Cassa Salute Bis garantisce i segnalanti<sup>9</sup>, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la

<sup>5</sup> Il D.Lgs 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D.Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina.

<sup>6</sup> I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito internet dell'Associazione nelle sezioni dedicate. In particolare, nell'ambito del sito è stato pubblicato il presente link: <https://cassasalutebis.whistlelink.com/>.

<sup>7</sup> In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Cassa, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Cassa, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Cassa, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

<sup>8</sup> Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, dei competenti soggetti della Cassa; (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dalla Cassa ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dalle citate "Regole sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

<sup>9</sup> In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e “facilitatori”).

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

#### **4.4 Flussi informativi periodici**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie attività di controllo anche mediante flussi informativi periodici con particolare riguardo all'informativa sull'attività svolta in ambito D.Lgs. 231/2001 da parte di un Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza richiedere, tempo per tempo, eventuali ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

## 5 CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO

### 5.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti degli esponenti, dei referenti di Cassa Salute Bis e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico e Codice interno di comportamento - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto Cassa Salute Bis adoterà nei confronti:

- dell'eventuale personale dipendente assunto presso Cassa Salute Bis con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali applicabili, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi e norme contrattuali;
- di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Qualora Cassa Salute Bis assumesse direttamente personale, l'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare saranno affidati dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato, che a sua volta sottoporrà all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Cassa Salute Bis in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'Autorità Giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti di altre Società che operano in nome e per conto di Cassa Salute Bis, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

In applicazione dei suddetti criteri e con riferimento agli esponenti aziendali e ai soggetti esterni (in

considerazione del fatto che attualmente Cassa Salute Bis non si avvale di personale dipendente), viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

### **Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di Cassa Salute Bis, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, affinché provvedano ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

### **Soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti a Cassa Salute Bis, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

## **6 CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA**

### **6.1 Premessa**

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Cassa Salute Bis formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti organizzativi presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutti gli esponenti e referenti di Cassa Salute Bis - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### **6.2 Comunicazione Interna**

Nell'area condivisa sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni, anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cassa Salute Bis e la normativa collegata (in particolare, Codice Etico e Codice interno di comportamento di Cassa Salute Bis).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello.

### **6.3 Formazione**

Le iniziative formative hanno l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di illustrare i contenuti del Modello di Cassa Salute Bis e, in particolare, di sostenere adeguatamente gli esponenti di Cassa Salute Bis, inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, e coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (docenza fisica e remota);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (formazione live, digitali);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione).

Le attività prevedono:

- una formazione destinata a tutto l'eventuale personale;
- specifiche iniziative formative per gli esponenti di Cassa Salute Bis e per i soggetti che svolgono attività in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti.

È prevista eventuale sessione formativa *ad hoc* in ambito 231 a tutto l'eventuale personale con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La competente funzione per Cassa Salute Bis ha cura di monitorare le fruizioni e fornire i flussi informativi richiesti.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla competente funzione per Cassa Salute Bis, lo stato di attuazione delle attività formative ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte dell'eventuale personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

## 7 CAPITOLO 7 - GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

### 7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate le aree nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà di Cassa Salute Bis attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con i soggetti e le strutture coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza svolgere nel continuo la necessaria attività di monitoraggio del livello di adeguatezza del presente Modello, al fine di garantirne una costante funzionalità e conformità alle prescrizioni del Decreto.

In considerazione di tutto quanto sopra, quando nei successivi protocolli si utilizza il termine "struttura/e", si intende fare riferimento anche alle strutture e/o alle funzioni dei fornitori esterni quando le attività sono svolte in *outsourcing*.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area Sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona e i reati in materia di frodi sportive, esercizio abusivo di gioco;
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale;
- Area Sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento;
- Area Sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area sensibile concernente i reati tributari.

Per ciascuna Area Sensibile, quanto definito dai protocolli di seguito rappresentati è volto a garantire il rispetto, da parte di Cassa Salute Bis, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

## **7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati**

### **7.2.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "Concussione" e il reato di "Traffico di influenze illecite".

Sono stati previsti anche i reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", che, benché siano inquadrati nel novero dei "Reati societari", di cui all'articolo 25-ter, risultano assimilabili, per modalità di compimento e per principi di controllo e comportamento che impattano sugli stessi, ai reati di "Corruzione" di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, con la presente Area Sensibile si intende presidiare anche il rischio di commissione dei reati di "Corruzione tra Privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati".

Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui reati di "Peculato" e di "Abuso d'ufficio".

Ai fini del presente Modello per soggetti privati si intendono i soggetti apicali, e/o le persone loro subordinate di società controparti o in relazione con Cassa Salute Bis.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività di Cassa Salute Bis si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli Enti Pubblici non economici; iv) gli Enti previdenziali e assistenziali, v) le Agenzie Fiscali; vi) l'Autorità Giudiziaria; vii) le Autorità di Vigilanza.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie e i reati di "peculato" e di "abuso d'ufficio", presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" e/o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi<sup>10</sup>.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione o il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato (es.: notaio).

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità – è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'Unione Europea, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione I, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto<sup>11</sup> e, altresì, alla Sezione II dello stesso Allegato, ai fini dell'illustrazione sintetica del reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 25-*ter* del Decreto.

<sup>10</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi comprendono tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

<sup>11</sup> Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di abuso d'ufficio, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE.

### 7.2.2 *Attività sensibili*

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

Tra le attività sensibili sopramenzionate, le seguenti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione dell'eventuale patrimonio immobiliare;
- Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

potrebbero essere altresì esposte alla commissione potenziale dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Si riportano qui di seguito, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili alle sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa interna (ove presente) che regola le attività medesime.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della presente Area Sensibile sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.2.2.1 Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte in attività connesse alla predisposizione, alla stipula e alla gestione dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali con le controparti, intese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti (pubblici o privati) che si associno a Cassa Salute Bis, anche attraverso procedure di gara/trattative private, nell'ambito dello sviluppo, dell'erogazione e della gestione di piani assistenziali, soggetti con i quali Cassa Salute Bis intende sottoscrivere eventualmente contratti di locazione e/o relativi all'acquisizione e cessione di immobili, nonché le parti terze promotrici di servizi o che forniscano beni nei confronti di Cassa Salute Bis, la cui trattazione è rimandata al paragrafo 7.2.2.5 (Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali).

L'attività inerente alla stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" (nelle varie tipologie previste), "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>12.</sup><sup>13</sup>, "truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico", "frode nelle pubbliche forniture", "frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico", "malversazione di erogazioni pubbliche", "Indebita percezione di erogazioni pubbliche", "Turbata libertà degli incanti" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati".

Inoltre, si evidenziano i rischi connessi alla commissione dei reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", cui si rimanda al Par. 7.5., relativamente all'eventuale gestione di beni immobili.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

#### Descrizione del processo

Il processo di "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione" si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

---

<sup>12</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

<sup>13</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- sviluppo commerciale e promozione dei prodotti e servizi offerti da Cassa Salute Bis e, conseguente gestione dei rapporti commerciali con le controparti, connessa anche alla gestione degli eventuali contratti di locazione e/o agli eventuali immobili di Cassa Salute Bis;
- gestione dei rapporti precontrattuali con le controparti, finalizzati alla stipula di accordi contrattuali con la clientela;
- stipula e gestione degli accordi contrattuali con la clientela su prodotti e servizi distribuiti, anche nell'ambito di gare e trattative private.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - o i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti delle controparti contrattuali, anche potenziali:
    - sono formalmente individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo svolto e al vigente sistema dei poteri di Cassa Salute Bis;
    - operano sulla base delle deliberazioni assunte in seno agli Organi aziendali;
  - o la stipula dei contratti prevede specifici meccanismi autorizzativi;
  - o gli atti che impegnano contrattualmente Cassa Salute Bis devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati, secondo il vigente sistema dei poteri;
  - o il sistema dei poteri stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, ivi incluse quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  - o tutte le deliberazioni relative alle locazioni o eventuali compravendite spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione e gestione degli accordi contrattuali con le controparti. In particolare:
  - o la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata a soggetti a ciò facoltizzati;
  - o i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione precontrattuale e contrattuale sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
  - o i soggetti deputati al controllo e all'emissione delle fatture attive sono diversi da coloro che erogano il servizio;
  - o in generale, le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili.

- Attività di controllo:
  - gli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione avvengono con la partecipazione di almeno due referenti di Cassa Salute Bis;
  - le strategie commerciali sono delineate da soggetti dotati dei necessari poteri e approvate dal Consiglio di Amministrazione;
  - utilizzo di meccanismi di *maker/checker/approver* per la verifica della congruità degli importi contrattuali rispetto alle condizioni espresse dal mercato (anche relativamente alla congruità degli eventuali canoni di locazione passiva e attiva e/o del prezzo in caso di eventuale compravendita immobiliare);
  - verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita (anche di locazione o relativi a eventuali immobili);
  - l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.
- Tracciabilità del processo. In particolare:
  - ciascuna fase rilevante relativa alla stipula e gestione di rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni contratto stipulato con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, nonché ogni atto dispositivo, è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri in essere;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
  - tutte le attività prestate da Cassa Salute Bis nell'ambito di rapporti contrattuali sono registrate in apposita reportistica interna;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun soggetto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- Sistemi premianti o di incentivazione: eventuali sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

## Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- tutti i soggetti che, nell'ambito del processo in oggetto, intrattengono rapporti con controparti pubbliche o private per conto di Cassa Salute Bis devono essere formalmente individuati/autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno di Cassa Salute Bis devono essere appositamente incaricati;
- le informazioni di cui gli esponenti e i referenti coinvolti vengono a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dagli stessi ricoperto, sono da intendersi come "riservate e confidenziali"; pertanto non dovranno essere comunicate a terzi al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Ente Pubblico in errore in ordine alla stipula di contratti con Cassa Salute Bis o alle caratteristiche dei servizi offerti;
- chiedere o indurre le controparti – anche a mezzo di intermediari – a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare contratti con Cassa Salute Bis; ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a

soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire interessi Cassa Salute Bis;

- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive a fronte di locazioni di beni immobili in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da Cassa Salute Bis o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente/professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dalla normativa interna; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "traffico di influenze illecite" e di "corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare impropriamente l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla negoziazione e alla successiva gestione del rapporto contrattuale.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.2 Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica

#### Premessa

Il presente protocollo si applica alle strutture coinvolte nell'ambito delle attività di stipula delle convenzioni tariffarie con il network sanitario, ossia strutture sanitarie e professionisti, a cui hanno accesso gli Associati di Cassa Salute Bis.

L'attività inerente alla stipula delle convenzioni tariffarie con strutture sanitarie appartenenti e riconducibili alla definizione di "Pubblica Amministrazione" o enti privati, è svolta in coordinamento e con il supporto delle strutture competenti di ISP Protezione.

Cassa Salute Bis attualmente si avvale delle convenzioni tariffarie stipulate da ISP Protezione. Come previsto in Statuto, Cassa Salute Bis – qualora autoassicurata – può eventualmente avvalersi di un proprio network sanitario direttamente stipulato da Cassa Salute Bis stessa.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" nelle loro varie tipologie, "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>14</sup> e "truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico".

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

#### Descrizione del processo

Il processo di stipula di convenzioni tariffarie (sia con strutture private che con strutture pubbliche) ricomprende principalmente le seguenti attività:

- selezione di strutture sanitarie/professionisti da convenzionare direttamente o per il tramite dell'*outsourcer*;
- stipula delle convenzioni tariffarie.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

---

<sup>14</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare, spetta all'Amministratore Delegato, secondo il sistema dei poteri, autorizzare preventivamente le decisioni relative alla gestione del network sanitario, ivi incluse le negoziazioni – in caso di nuovo convenzionamento – circa le condizioni contrattuali e, il nomenclatore tariffario in caso di convenzioni stipulate da *outsourcer*.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di convenzionamento, con particolare riguardo alle attività di valutazione e individuazione di nuove strutture sanitarie/professionisti da convenzionare nonché di autorizzazione a procedere al convenzionamento.
- Attività di controllo in relazione all'adeguatezza della tariffa, nonché verifiche sulle strutture sanitarie / professionisti in fase di convenzionamento. In caso di convenzioni stipulate da *outsourcer*, inoltre:
  - o la struttura competente svolge attività di verifica in relazione alla reportistica periodica prodotta dall'*outsourcer* in relazione all'attività svolta ai fini della gestione del network;
  - o l'*outsourcer* è tenuto a rispettare le previsioni di cui alla clausola contrattuale c.d. "clausola 231" presente all'interno del contratto di esternalizzazione.
- Tracciabilità: le strutture interessate archiviano la documentazione di competenza prodotta, nonché la documentazione ricevuta dalle strutture competenti ed utilizzata per supportare le decisioni in merito alla stipula/rinnovo delle convenzioni tariffarie stesse.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività di stipula di convenzioni tariffarie con il network sanitario, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- gli esponenti e referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- le strutture competenti devono effettuare verifiche, nel rispetto dei criteri di diligenza e professionalità, circa la struttura sanitaria da convenzionare per prevenire l'assunzione di eventuali rischi reputazionali da parte di Cassa Salute Bis;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Cassa Salute Bis o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non sia direttamente

ascrivibile a normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti appartenenti alla struttura oggetto di valutazione al fine di un eventuale convenzionamento;

- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da Cassa Salute Bis o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti in errore;
- chiedere o indurre esponenti degli Enti a trattamenti di favore.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.3 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con Enti assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, , Enti pubblici locali, ASL/ASST e ATS ecc.), nell'ambito di eventuali visite ispettive e/o dell'esecuzione di adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, nonché anche ai fini della gestione delle categorie protette;
- gestione dei rapporti con Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzie delle Entrate, Enti pubblici locali e Autorità Giudiziaria, per l'esecuzione di adempimenti fiscali o altri adempimenti (ad esempio, nell'ambito di richieste pervenute relativamente agli aderenti);
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti pubblici locali (ASL, uffici catastali, Vigili del Fuoco, ARPA, ecc.), ad esempio per l'esecuzione di adempimenti catastali, in materia di igiene e sicurezza e per la richiesta di autorizzazioni, permessi o concessioni (ad esempio, pratiche edilizie);
- gestione dei rapporti con Enti pubblici locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, Procura della Repubblica e Camere di Commercio, ad esempio per la richiesta di certificati e autorizzazioni o altri adempimenti;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, quali ad esempio l'Anagrafe Fondi Sanitari, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tali attività attengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'esecuzione di adempimenti, all'invio di comunicazioni e segnalazioni (periodiche e ad evento) e a richieste (ad esempio, per l'ottenimento di autorizzazioni), nonché alla gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza, anche nell'ambito di visite ispettive presso Cassa Salute Bis.

Allo stato attuale, l'attività di gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>15</sup>, "truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico" e di "trasferimento fraudolento di valori".

---

<sup>15</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di e “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del codice civile), che si intende presidiare attraverso il presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con tali soggetti.

### **Descrizione del Processo**

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, ivi incluse le Autorità di Vigilanza si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione connessa, tra le altre, a richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- elaborazione/trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, per l’esecuzione degli adempimenti connessi a richieste/istanze degli stessi ovvero in occasione di sopralluoghi ed accertamenti.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
  - la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, anche in caso di ispezioni o sopralluoghi, compete ai soggetti appositamente incaricati ai sensi del vigente sistema dei poteri di Cassa Salute Bis; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto di Cassa Salute Bis – questi ultimi sono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell’ambito dei contratti stipulati da Cassa Salute Bis, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità della stessa previste;
  - in caso di visita ispettiva, in funzione dell’oggetto dell’ispezione, sono individuate le risorse interne deputate a gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, durante la loro permanenza presso Cassa Salute Bis;
  - gli atti che impegnano Cassa Salute Bis o che hanno rilevanza esterna per la stessa devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
  - il riscontro ai rilievi delle Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, è sottoposto, laddove previsto, all’approvazione e/o esame del Consiglio di Amministrazione.

- Segregazione dei compiti tra le strutture coinvolte nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker e checker*. In particolare:
  - nell'ambito di ispezioni presso Cassa Salute Bis, deve essere prevista, ove possibile, la presenza di due soggetti negli incontri con i funzionari, fatte salve le situazioni in cui i funzionari richiedano colloqui diretti con personale specificamente individuato;
  - la documentazione predisposta dalle competenti strutture, anche con l'eventuale supporto di professionisti terzi, viene verificata dal responsabile competente prima della trasmissione agli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni;
  - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale, il personale a ciò appositamente delegato, che ha presenziato alla visita ispettiva, assiste il funzionario nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso.
- Attività di controllo:
  - la documentazione predisposta dalle strutture coinvolte, anche con l'eventuale supporto di professionisti terzi, deve essere verificata dal responsabile competente prima della trasmissione agli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni;
  - le strutture coinvolte monitorano il rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito dei contratti stipulati con professionisti terzi per l'espletamento di attività e adempimenti di cui al presente protocollo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata e archiviata dalle strutture competenti;
  - ogni comunicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività di Cassa Salute Bis è documentata/registrata in via informatica e archiviata presso la struttura di competenza;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura provvede all'archiviazione e della conservazione – a livello di sistema informativo e/o in termini documentali – della documentazione di competenza inerente all'esecuzione degli adempimenti o alle richieste di autorizzazioni verso gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement*

che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;

- o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero nell'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo devono improntare i propri comportamenti alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale a cui si rivolgono;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno di Cassa Salute Bis devono essere appositamente incaricati;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, provider, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- effettuare gli adempimenti previsti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- sottoporre le comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al responsabile della struttura interessata o ad altro soggetto incaricato, prima della trasmissione delle stesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di Vigilanza, anche in sede d'ispezione, quali, a titolo esemplificativo, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione

di documenti, esibizione di documenti incompleti, falsi o alterati;

- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni (al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Cassa Salute Bis o dalla prassi del contesto in cui si opera), promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente – ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, a titolo personale – anche su induzione degli stessi – con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cassa Salute Bis;
- affidare incarichi a eventuali consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza;
- esporre nelle suddette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni o dati rilevanti in sede di vista ispettiva o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre l'Autorità in un errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

#### 7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

##### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico) e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Allo stato attuale, l'attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" nelle sue varie tipologie, "corruzione in atti giudiziari", "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>16</sup> nonché del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"<sup>17</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

##### Descrizione dei Processi

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle strutture competenti per materia, in coordinamento con la struttura interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
  - o raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
  - o analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
  - o predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in

<sup>16</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

<sup>17</sup> Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", punito dall'art. 377-bis c.p., è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Tale reato, costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

collaborazione con i professionisti esterni;

- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- assunzione delle delibere per:
  - o determinazione degli stanziamenti in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
  - o esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - o i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e hanno facoltà di rappresentare Cassa Salute Bis nell'ambito di transazioni e contenziosi sono individuati e autorizzati ai sensi del vigente sistema dei poteri. In particolare, all'Amministratore Delegato e ai soggetti ivi indicati l'autorizzazione a rappresentare Cassa Salute Bis di fronte a qualsiasi magistratura di ogni ordine e grado nei limiti di impegno e di spesa predefiniti;
  - o il sistema dei poteri stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- o il conferimento di incarichi a legali esterni avviene nel rispetto del vigente sistema dei poteri, nonché secondo modalità operative definite nell'ambito del processo di acquisti di beni, servizi e incarichi professionali;
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione;
- Attività di controllo:
  - o con riferimento alle controversie di cui sia parte Cassa Salute Bis sono previste, in generale, attività finalizzate a:
    - la rilevazione e il monitoraggio periodico delle controversie pendenti;
    - il monitoraggio degli sviluppi delle controversie, anche al fine della valutazione circa l'opportunità di definire accordi transattivi;
    - la verifica della regolarità, completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a transazioni e contenziosi, comprese le attività affidate a soggetti terzi;
  - o è prevista un'attività di informativa periodica da parte delle strutture competenti nei confronti degli Organi di Cassa Salute Bis in merito all'andamento dei contenziosi in essere e in relazione alle relative transazioni;
  - o la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - o ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - o tutti i flussi informativi e documentali, interni ed esterni, sono scambiati a mezzo di sistemi informatici, e-mail ovvero posta cartacea protocollata e, in ogni caso, mediante modalità tali da garantirne la tracciabilità;
  - o per ciascuna controversia gestita è prevista, a cura della struttura competente, nonché dei collaboratori legali esterni, l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta, compresa quella fornita all'Autorità Giudiziaria;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti *nei Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della

normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e gli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- riconoscere ai collaboratori legali esterni corrispettivi e onorari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico affidato e/o al valore della controversia e/o alle tariffe professionali di riferimento;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi di Cassa Salute Bis, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
  - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
  - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi di Cassa Salute Bis;
  - indurre con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
  - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
  - promettere o versare somme di denaro (al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Cassa Salute Bis o dalla prassi del contesto in cui si opera), doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente - ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione - anche su induzione degli

stessi - con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cassa Salute Bis.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.5 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi. Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo<sup>18</sup>, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es.: medica, legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Allo stato attuale, l'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i processi in questione potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>19</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione dei reati con "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", di "criminalità organizzata", "transnazionali", reati "contro la personalità individuale", di "impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", "reati contro l'industria e il commercio", reati "in materia di violazione del diritto d'autore" e "reati di contrabbando" che si intendono presidiare anche attraverso il presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

La gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi fondamentali:

- definizione e gestione dell'eventuale budget (fatte salve esigenze/forniture occasionali);

---

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

<sup>19</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - ai sensi del sistema dei poteri, il budget di Cassa Salute Bis è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  - in funzione di quanto definito dal sistema dei poteri, nonché dalla normativa interna rilevante, l'attività di definizione, predisposizione ed approvazione del budget relativo alle spese per gli acquisti di beni, servizi e forniture è svolta nel rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture e i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
  - nel caso in cui i rapporti con i fornitori di beni e servizi e con i professionisti vengano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto di Cassa Salute Bis – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei contratti stipulati da Cassa Salute Bis, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità dalla stessa previste;
  - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali;
  - l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori di Cassa Salute Bis – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte di Cassa Salute Bis;
  - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti appositamente individuati ai sensi del sistema dei poteri, in base alla natura e all'importo dell'acquisto; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti strutture;
  - il pagamento delle fatture è effettuato dalla competente struttura individuata e, eventualmente esternalizzata presso *outsourcer*, in questo caso ai sensi dei livelli di servizio contrattualizzati.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi del processo (ivi compreso il pagamento delle fatture) devono essere svolte da differenti e chiaramente identificabili soggetti.
- Attività di controllo:
  - la normativa di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna

struttura interessata in ogni singola fase del processo;

- o utilizzo di meccanismi di *maker/checker/approver* per la:
  - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
  - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
  - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
  - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici;
- o l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto;
- o i rapporti con fornitori di beni e servizi e professionisti sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza ed imparzialità, conformemente a quanto definito dalla normativa interna. La Società si impegna in ogni caso a rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione ed a documentare in maniera adeguata tutte le fasi inerenti all'instaurazione, la gestione e la cessazione dei rapporti.

Tracciabilità del processo:

- o documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture di volta in volta interessate sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- o sono utilizzati sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione, la tracciabilità e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
- o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
- o la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

## Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- in nessun caso è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto, oltre che di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali o in assenza di una valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, anche a seguito di illecite pressioni, a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cassa Salute Bis.

Inoltre, nel rispetto di quanto definito dalla normativa interna rilevante, in relazione ad ogni acquisto di beni, servizi e/o forniture, è posto l'obbligo di accertamento della legittima provenienza e del rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere

nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.6 Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine di Cassa Salute Bis;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute da Cassa Salute Bis nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine di Cassa Salute Bis stessa (es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che Cassa Salute Bis destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell'immagine di Cassa Salute Bis attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali e organismi locali, ecc.).

Si evidenzia in proposito che Cassa Salute Bis non è solita elargire omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze o sponsorizzazioni.

Tuttavia, nel caso in cui Cassa Salute Bis, anche occasionalmente, si dovesse trovare nella necessità di elargire omaggi, sostenere spese di rappresentanza, prevedere elargizioni liberali o sponsorizzazioni, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa interna applicabile, quanto previsto dagli eventuali contratti di servizio in essere con *outsourcer* esterni, nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i processi in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie previste, "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>20</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione dei reati di "criminalità organizzata", "transnazionali", "reati contro l'industria e il commercio", di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e reati "in materia di violazione del diritto d'autore" che si intendono presidiare anche attraverso il presente protocollo e in

---

<sup>20</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

coordinamento con quanto previsto nel Protocollo “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali” cui al Paragrafo 7.2.2.5.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

### **Descrizione del Processo**

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, controparti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, ecc.) provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”.

I processi di gestione delle spese per sponsorizzazioni e beneficenze/liberalità si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- selezione, in base alle richieste ricevute, delle società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di due diligence sul destinatario;
- esame/valutazione dell’iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell’accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte di Cassa Salute Bis e ottenimento dell’attestazione di avvenuto versamento.

Per le sponsorizzazione/promozione di eventi nell’ambito delle iniziative commerciali di Cassa Salute Bis, si rimanda anche a quanto disciplinato al paragrafo 7.2.2.1.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - sono definiti livelli autorizzativi, in coerenza con il sistema dei poteri di Cassa Salute Bis, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi e di spesa e alle facoltà di rappresentanza di Cassa Salute Bis stessa nell’ambito delle attività connesse alla gestione di omaggi, spese di

rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;

- nel caso in cui le attività siano realizzate da soggetti terzi – che operano in nome o per conto di Cassa Salute Bis – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell’ambito dei contratti stipulati da Cassa Salute Bis, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità della stessa previste;
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nei processi. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/strutture differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo: l’esecuzione di attività di cui al presente protocollo è oggetto di monitoraggio e controlli circa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - la coerenza tra finalità, consistenza e frequenza delle richieste di omaggi e intrattenimenti;
  - la coerenza delle iniziative di beneficenza o sponsorizzazione in termini di capienza del *budget*, target di destinatari, contenuti e scopi;
  - il corretto adempimento della controprestazione (qualora prevista) a fronte della sponsorizzazione erogata, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione della stessa;
  - la pertinenza e la coerenza delle spese di rappresentanza sostenute;
  - l’eventuale sussistenza di potenziali profili di rischio di non conformità (ad esempio, rischio di corruzione) in ordine alle attività oggetto del presente Protocollo.
- Tracciabilità del processo:
  - garantita sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, con particolare riferimento all’eventuale elenco dei beneficiari di omaggi, beneficenze e sponsorizzazioni e all’oggetto e alle principali caratteristiche delle iniziative in argomento, nonché ai documenti giustificativi delle spese di rappresentanza sostenute;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione degli omaggi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l’autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di eventuali omaggi, delle spese di rappresentanza, beneficenze o sponsorizzazioni sono tenute a osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto

previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare alcuna forma di omaggio o elargizione che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Cassa Salute Bis;
- gli esponenti e referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;
- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani o dell'ambiente;
- effettuare sponsorizzazioni di attività le cui finalità siano in contrasto con la legge;
- effettuare una gestione non corretta e trasparente delle spese di rappresentanza.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.7 Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

Allo stato attuale, Cassa Salute Bis non dispone di personale alle sue dirette dipendenze, né di personale in regime di distacco, ma esclusivamente dell'eventuale personale messo a disposizione dagli altri *outsourcer*, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Con riferimento alla gestione delle attività formative, anche relativamente alle opportunità di formazione finanziata, si precisa che, ad oggi, l'erogazione della formazione, ivi inclusa anche quella eventualmente finanziata con contributi pubblici, è eseguita in coordinamento con gli eventuali *outsourcer* esterni, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbero presentare una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>21</sup>, nonché dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Una gestione non trasparente del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione formulata a vantaggio di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con Cassa Salute Bis o soggetti da questi indicati, volta ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per Cassa Salute Bis.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"<sup>22</sup>, che si intende presidiare anche attraverso il presente protocollo.

In aggiunta, con riferimento alla gestione delle attività formative finanziate, ai sensi del D. Lgs. n. 231/200, il processo in oggetto potrebbero presentare una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", di "malversazione di erogazioni pubbliche", di "indebita percezione di erogazioni pubbliche", di "peculato" e di "abuso d'ufficio".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

---

<sup>21</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

<sup>22</sup> Si tratta di reato presupposto introdotto dall'art. 25 *duodecies* del Decreto (inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

- selezione del personale:
  - o analisi e richiesta di nuove assunzioni;
  - o definizione del profilo del candidato;
  - o reclutamento dei candidati;
  - o svolgimento del processo selettivo;
  - o individuazione dei candidati;
- formalizzazione dell'assunzione.

Qualora il processo di assunzione riguardi:

- personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati deve avvenire in funzione della preventiva consultazione del Servizio Inserimento Lavoratori Disabili, il quale certifica l'effettiva iscrizione degli stessi tra gli appartenenti alle categorie protette e rilascia un nullaosta all'assunzione, che stabilisce che il candidato sia abile alla mansione;
- lavoratori stranieri, il processo deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
- ex dipendenti pubblici, il processo deve garantire il rispetto dei divieti di legge.

La gestione delle opportunità di formazione finanziata si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione iniziative finanziabili;
- predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico, corredata, laddove previsto, dal verbale di accordo sottoscritto con le competenti Organizzazioni Sindacali;
- attuazione dei progetti finanziati;
  - o gestione dell'operatività dell'iniziativa finanziata;
  - o gestione delle risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne);
  - o rilevazione delle presenze dei soggetti da formare;
- rendicontazione dei costi;
  - o raccolta dei dati contabili, elaborazione e stesura di report;
- gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore;
- gestione dell'introito del contributo.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

## **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.  
In particolare:
  - l'autorizzazione all'assunzione deve essere concessa soltanto dai soggetti espressamente facoltizzati secondo il vigente sistema dei poteri, provvedendo alle opportune distinzioni, a seconda del ruolo e delle autonomie gestionali e di spesa loro riconosciute, qualora si tratti di personale dirigenziale o non dirigenziale;
  - i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti o contributi di natura o interesse pubblico, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società ovvero i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con gli Enti finanziatori sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo in forza del sistema dei poteri in essere;
  - in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella specifica sezione dedicata nel presente Modello (protocollo per la "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"). La selezione di tali consulenti avviene in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati;
- Segregazione dei compiti tra le diverse strutture coinvolte nel processo, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker e checker*. In particolare:
  - l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale;
  - le attività operative connesse alla gestione delle richieste di contributi o finanziamenti per la formazione sono attribuite a soggetti/strutture differenti, in funzione dei ruoli e delle responsabilità tempo per tempo loro assegnati.
- Attività di controllo:
  - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
  - verifica e acquisizione dei documenti comprovanti l'idoneità del candidato (ivi compresi documenti di soggiorno validi) al ruolo per cui è assunto;
  - l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalla normativa interna;
  - monitoraggio periodico della regolarità dei documenti di soggiorno degli eventuali lavoratori stranieri assunti presso Cassa Salute Bis;
  - verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento;
  - individuazione degli idonei soggetti responsabili della verifica del corretto impiego delle risorse

finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico, conformemente alle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;

- o la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, *application form*, contratto di lavoro, ecc. e quella relativa alla gestione del processo di formazione finanziata) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
  - o tutte le fasi di processo sono documentate, così come previsto dagli stessi bandi per l'ottenimento dei finanziamenti;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- gli esponenti e referenti di Cassa Salute Bis non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla secondo le modalità previste nel paragrafo 4.1;
- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;
- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere qualsiasi atto volto a conseguire contributi, finanziamenti o erogazioni di altra natura, da parte dello Stato, degli organismi europei o di altra Pubblica Amministrazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse o, più in generale, tramite artifici e raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;
- destinare e/o impiegare per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni e finanziamenti di natura o interesse pubblico, ottenuti dallo Stato o da altra Pubblica Amministrazione o da eventuale organismo europeo;
- promettere o dare seguito – anche a mezzo di intermediari – a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a Cassa Salute Bis;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con Cassa Salute Bis ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi di Cassa Salute Bis stessa con nocimento della società.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.3 Area sensibile concernente i reati societari

### 7.3.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile o da altre leggi speciali, che sono qualificabili come reati generali in quanto non specificamente riferibili all'esercizio dell'attività di Cassa Salute Bis<sup>23</sup>.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, eventuali operazioni sul capitale o aziendali, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione delle attività di Cassa Salute Bis e la corretta informazione agli associati, ai terzi ed al mercato in generale.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione II, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-ter del Decreto.

### 7.3.2 Attività sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza.

Nei successivi paragrafi si riportano, per le prime due sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa interna che regola le attività medesime (ove presente).

Per quanto concerne ai reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale anche su altre attività di Cassa Salute Bis, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli predisposti nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati" (paragrafo 7.2), in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione (paragrafo 7.2.2.1);
- Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura

<sup>23</sup> L'art. 25-ter è stato modificato da:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di false comunicazioni sociali, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

privatistica (paragrafo 7.2.2.2);

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.4);
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.5);
- Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.6);
- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione di personale (paragrafo 7.2.2.7),

Per quanto concerne l'attività indicata all'ultimo punto si rimanda al protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza", avente la specifica finalità di prevenire, oltre ai reati di corruzione (nelle varie tipologie previste) e di "induzione indebita a dare o promettere utilità", anche il reato societario di "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati societari", sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci

#### Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rapporti in occasione di verifiche e di controlli svolti e delle attività di reportistica con/nei confronti del Collegio dei Sindaci, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

In particolare, le attività connesse sono svolte con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di “impedito controllo”, ai sensi dell’art. 2625 del codice civile<sup>24</sup>.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Nell’ambito dell’attività di verifica propria del Collegio dei Sindaci, la gestione dei relativi rapporti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati relativi a Cassa Salute Bis e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, in base ai poteri *pro tempore* vigenti, nonché in base a quanto previsto dalla normativa interna rilevante, i rapporti con il Collegio dei Sindaci sono intrattenuti dai soggetti appositamente individuati, anche in virtù di quanto emergente da appositi contratti di servizio.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo:

---

<sup>24</sup> L’art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall’art. 2625 c.c. e riformulato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 39/2010 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/16. Poiché l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l’inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che il reato di impedito controllo nei confronti della società di revisione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella successiva nota.

- partecipazione regolare e continua dei membri del Collegio dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte dell'Organo di Controllo in merito alle scelte strategiche di Cassa Salute Bis;
- tempestiva e completa evasione, da parte delle strutture di volta in volta interessate, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio dei Sindaci nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tracciabilità del processo:
  - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio dei Sindaci;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta anche tramite estrazioni informatiche, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, nelle disposizioni di legge e nell'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché nelle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- improntare i rapporti con il Collegio Sindacale alla massima collaborazione e trasparenza nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro disposizioni non ostacolando in alcun modo le attività di controllo;
- effettuare la predisposizione della relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dal Collegio Sindacale e di quella consegnata;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito delle attività di relativa competenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti

che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio dei Sindaci in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis.

Le attività inerenti alla gestione dell'informativa periodica sono svolte in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di "false comunicazioni sociali", così come disciplinato agli artt. 2621 e 2621-*bis* del codice civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.11 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Si evidenzia che le regole e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di "corruzione contro la pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite", "corruzione tra privati", "istigazione alla corruzione tra privati", nonché i reati di "riciclaggio" e di "autoriciclaggio".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili, alla determinazione degli oneri fiscali e allo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi operativi:

- Gestione della contabilità e del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali.

Nell'ambito della gestione della contabilità di Cassa Salute Bis, è ricompresa l'attività di gestione dei flussi economici relativi alle quote a carico degli iscritti, al corrispettivo pagamento dei premi relativi ai piani sanitari dagli stessi sottoscritti e all'eventuale rimborso delle prestazioni sanitarie di cui gli iscritti a Cassa Salute Bis hanno usufruito. Si rileva che, ad oggi, non essendo Cassa Salute Bis ancora autoassicurata, la gestione dei rimborsi connessi alle prestazioni sanitarie, sono gestiti interamente da ISP Protezione, in forza di quanto previsto da apposito accordo. Si rileva, inoltre, che il bilancio di Cassa Salute Bis è predisposto sulla base della normativa emanata in materia.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

I documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis sono redatti in base a specifiche procedure che:

- identificano con chiarezza e completezza le strutture interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alle strutture responsabili della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione delle strutture che inseriscono i dati nel sistema.

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
  - il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all'Assemblea per la sua approvazione;
  - i Sindaci dovranno, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
  - tutte le strutture di volta in volta interessate sono responsabili dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essi demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
  - il sistema dei poteri stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto;
  - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione delle funzioni:
  - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis prevede il coinvolgimento di distinte strutture, operanti nelle diverse fasi del processo.

- Attività di controllo:
  - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. In particolare:
    - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
    - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
    - esistenza di controlli *maker e checker* attraverso i quali la struttura che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
    - monitoraggio, a cura delle strutture individuate dalla normativa interna, della eventuale gestione dei sinistri;
    - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
    - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
  - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- Tracciabilità del processo:
  - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
  - tutte le scritture di rettifica sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
  - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
  - tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio e agli adempimenti fiscali degli iscritti è archiviata, per quanto di propria competenza, dalle strutture deputate alla gestione del bilancio e/o dalle strutture coinvolte nel processo di comunicazione dello stesso;

- o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
- o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'informativa periodica di Cassa Salute Bis, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione delle comunicazioni in merito alla situazione economico e patrimoniale di Cassa Salute Bis sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia e nel rispetto dei principi etici e di comportamento definiti in materia dal Codice Etico e dal Codice Interno di comportamento adottati da Cassa Salute Bis, nonché i contenuti dei contratti che disciplinano le attività in questione, disposizioni tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui all'art. 2621 del codice civile.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari di Cassa Salute Bis;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle eventuali procedure interne e degli eventuali contratti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire agli iscritti ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute Bis.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## **7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa<sup>25</sup>**

### **7.4.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezioni III, IV, V, VI e VII per un'illustrazione sintetica di tali categorie di illeciti e delle relative principali fattispecie delittuose.

### **7.4.2 Attività aziendali sensibili**

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività attualmente svolta da Cassa Salute Bis, l'eventuale gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si deve basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della controparte.

Inoltre, per quanto concerne il reato di:

- "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", si individuano quali attività aziendali sensibili, per il primo quella inerente alla eventuale gestione del processo di selezione e assunzione del personale e per entrambi quella connessa alle eventuali procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione";
- "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali";
- "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale".

---

<sup>25</sup> La possibilità di commissione dei reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa, tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute Bis, è stata ritenuta ragionevolmente remota o non applicabile.

Tenuto conto, altresì, che le attività sensibili in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (cfr. “Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”), si rimanda al protocollo:

- “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose”, il quale contiene principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell’ambito della presente area sensibile, sono tenute ad osservare le modalità esposte nei suddetti protocolli, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all’interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – descritti nei suddetti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

## **7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio**

### **7.5.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

L'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007 ("Decreto antiriciclaggio"), ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (cfr. "Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa") o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste<sup>26</sup>. Successivamente, l'art. 25-*octies* è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio<sup>27</sup>. Da ultimo, il D.Lgs. n. 195/2021 ha esteso i reati presupposto ex art. 25-*octies* di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), ai delitti colposi e alle contravvenzioni. Inoltre, il Decreto ha previsto la rimodulazione sanzionatoria delle fattispecie con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti<sup>28</sup>.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: i) i delitti colposi e ii) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25 *octies*, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione VIII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*octies* del Decreto.

### **7.5.2 Attività aziendali sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di cui alla presente area sensibile, tenuto conto della specifica operatività di Cassa Salute Bis, sono quelle connessa alla "stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti", ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, nonché la "gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

<sup>26</sup> Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

<sup>27</sup> Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015

<sup>28</sup> Il D.Lgs. n. 195/2021, pubblicato in GU il 30 novembre, è entrato in vigore dal 15 dicembre 2021 dando attuazione alla Direttiva 2018/1673/UE.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di riciclaggio, di seguito, si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Si evidenzia che tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato (compresa la fattispecie di autoriciclaggio). Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari - in particolare il protocollo sulla Gestione dell'informativa periodica (paragrafo 7.3.2.2) - i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

#### Premessa

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i processi in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e soggetti, anche di eventuali *outsourcer* esterni, coinvolti, per quanto rileva ai fini del contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose, nella stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali e nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose sono poste in essere attività di prevenzione consistenti in approfondimenti in merito alla conoscenza dei soggetti con cui intende instaurare rapporti contrattuali (es. controparti commerciali, etc.).

Le attività del presente Protocollo prevedono, ove previsto, il coinvolgimento/supporto di *outsourcer* esterni, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi e responsabilità definite:
  - la stipula di contratti prevede specifici meccanismi autorizzativi;
  - i contratti che impegnano Cassa Salute Bis devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati, secondo il vigente sistema dei poteri;
  - il conferimento di incarichi a eventuali fornitori di beni e servizi e il perfezionamento dei contratti con gli stessi spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al vigente sistema dei poteri, che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
  - l’eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori di Cassa Salute Bis – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte di Cassa Salute Bis;

- o la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati, in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi, il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti.
- Segregazione dei compiti:
  - o le strutture a cui competono le attività di controllo per un'adeguata conoscenza delle controparti sono differenti rispetto ai soggetti che sottoscrivono gli atti che impegnano contrattualmente Cassa Salute Bis con le stesse.
- Attività di controllo:
  - o attività di identificazione e verifica dei soggetti con cui Cassa Salute Bis intende instaurare rapporti contrattuali, attraverso una valutazione di eventuali profili di rischio legati all'esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che tiene conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'attività svolta da tali soggetti e della principale localizzazione geografica in cui la stessa ha sede, della finalità della stipula del contratto, etc.
  - o laddove siano rilevati profili di rischio, le offerte pervenute sono sottoposte alla verifica delle strutture competenti;
  - o verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa interna per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti.
- Tracciabilità del processo:
  - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture di volta in volta interessate sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza raccolta e prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

nonché autoriciclaggio”, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all’interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti contrattuali con soggetti relativamente ai quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio e/o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l’acquisto, la ricezione o l’occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- costituire illecitamente provviste di denaro tramite l’incasso di corrispettivi di importo superiore rispetto a quanto contrattualizzato e successivamente impiegare, sostituire o trasferire tali provviste in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa;
- nell’ambito della gestione di contratti stipulati con terze parti ai fini della prestazione di servizi da parte di Cassa Salute Bis, costituire illecitamente provviste di denaro autorizzando l’emissione e l’incasso di corrispettivi a fronte di servizi non prestati, in tutto o in parte e successivamente impiegare, sostituire o trasferire tali provviste in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa;
- partecipare a uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l’esecuzione;
- mettere a disposizione di soggetti appartenenti o comunque contigui alla malavita organizzata servizi o risorse finanziarie che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

In generale, inoltre, ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni svolte nell’ambito dell’operatività di Cassa Salute Bis, nonché in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare una provenienza delittuosa, gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis coinvolti sono tenuti a sospendere immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti/strutture/funzioni competenti, affinché siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.6 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale

### 7.6.1 *Fattispecie di reato*

#### **Premessa**

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione IX, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto.

### 7.6.2 *Attività aziendali sensibili*

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

All'interno della Cassa il rischio di commissione di detti reati potrebbe configurarsi nell'eventuale gestione di proprio patrimonio culturale, ad esempio, nel caso di ingresso/uscita di beni culturali dal territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni e/o la gestione impropria di eventuali immobili sottoposti a vincolo culturale.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose"

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

## 7.7 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

### 7.7.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito T.U.F.) prevede i reati di “abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del mercato”, disciplinati rispettivamente agli artt. 184 e 185, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente “abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del mercato”, le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti, disciplinate agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 del T.U.F. è sancita dall’art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001. Per quanto concerne invece, gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter*, la responsabilità dell’Ente discende dalla previsione contenuta nell’art. 187-*quinquies* del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D.Lgs. 231/2001, ponendo però sempre a carico dell’Ente, a propria discolpa, la prova secondo cui l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo.

Si rammenta altresì che tra i reati societari che possono dar luogo alla responsabilità degli Enti vi è anche il reato di agiotaggio riconducibile, al tempo stesso, alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, avente, in particolare, ad oggetto gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l’attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR) nonché dall’ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018 e con L. 238/2021, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018, e dal 1° febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto<sup>29</sup>:

- 1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di

<sup>29</sup> Si precisa che ai sensi dell’art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, in conformità alle esenzioni di cui all’art. 6 del MAR nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all’art. 5 del MAR.

- altro Paese dell'Unione europea;
- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), o il cui prezzo dipende da prezzi di strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
  - 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
  - 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
  - 7) indici di riferimento (benchmark);
  - 8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Va precisato che ai sensi dell'art. 182 del T.U.F. le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Stante la natura delle attività che caratterizza Cassa Salute Bis, si pone in evidenza come non sia ad oggi chiaramente definita l'applicabilità dei reati/illeciti amministrativi indicati dall'art. 25-sexies di cui al D.Lgs. 231/2001 in capo alle associazioni senza scopo di lucro.

Ciò premesso, Cassa Salute Bis ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle aree che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-sexies.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione XVI, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*sexies* del Decreto.

### 7.7.2 Attività sensibili

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è la seguente:

- gestione e alla divulgazione delle informazioni *price sensitive*<sup>30</sup> e delle comunicazioni esterne.

Il processo in oggetto presenta potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-*bis* del TUF, laddove le strutture che partecipano al processo di gestione di Cassa Salute Bis (ivi inclusi gli amministratori) diffondano eventuali informazioni di natura privilegiata acquisite in relazione ad altri incarichi/funzioni assunte all'interno di società emittenti strumenti finanziari quotati.

Ciò posto, benché il rischio di commissione di tale reato nell'ambito di Cassa Salute Bis appaia ragionevolmente remoto, considerato il contesto e l'operatività della stessa, si ritiene tuttavia opportuno, anche al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione, averne debita considerazione in virtù delle attività e delle funzioni svolte da Cassa Salute Bis nell'ambito del rapporto di *service* con il Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché del rapporto con il Socio Sostenitore (ISP Protezione) e della possibile esposizione di Cassa Salute Bis ad informazioni aventi natura privilegiata con riferimento a Intesa Sanpaolo S.p.A.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente, inoltre, la prevenzione del reato di aggio (art. 2637 del codice civile), nonché del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* D.Lgs. n. 58/1998 – art. 25-*sexies* Decreto e art. 187-*quinquies* D.Lgs. n. 58/1998), relativamente alle condotte di cosiddetta "manipolazione informativa", presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività connesse alla gestione e divulgazione delle informazioni *price sensitive* e delle comunicazioni esterne sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni riguardanti società terze e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi, secondo quanto definito dalla normativa interna;

---

<sup>30</sup> Con "informazione *price sensitive*" o "informazione privilegiata" si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

- qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato, riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- custodire accuratamente documenti e file contenenti informazioni confidenziali e riservate;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta è responsabile dell'archiviazione e della conservazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere operazioni su strumenti finanziari di società in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari;
- comunicare informazioni privilegiate, di cui si dovesse entrare possesso, a terzi ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

## **7.8 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

### **7.8.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

L'art 25-septies del Decreto n. 231/2001 prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia ha previsto all'art. 30 le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione X, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-septies del Decreto.

### **7.8.2 Attività sensibili**

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività di Cassa Salute Bis.

Di seguito si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa interna di dettaglio vigente in argomento.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.8.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

#### Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico compete al Datore di lavoro (ruolo ricoperto per Cassa Salute Bis dall'Amministratore Delegato) la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

Come già illustrato in precedenza, Cassa Salute Bis non dispone di personale dipendente e di personale in distacco ma esclusivamente dell'eventuale personale messo a disposizione dagli altri *outsourcer*, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

I locali presso i quali detto personale opera sono di proprietà del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Cassa Salute Bis si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura, anche attraverso il presidio degli *outsourcer*, le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

In particolare, il Datore di lavoro di Cassa Salute Bis è responsabile dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché nell'elaborazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi adottato da Cassa Salute Bis, in coordinamento con gli eventuali *outsourcer* esterni specificatamente individuati.

La politica in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali di Cassa Salute Bis devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutti i soggetti devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, tenendone conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti, compresi ristrutturazioni/allestimenti di siti operativi.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

Si ricorda, inoltre, che le strutture incaricate della gestione della documentazione inerente alla materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza".

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede le seguenti fasi fondamentali:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Nell'ambito del processo sopra delineato, Cassa Salute Bis, in ottemperanza a quanto disposto dal Testo Unico, adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei

luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;

- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario con espressa indicazione del personale dello stesso con funzione di Preposto, cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti di Cassa Salute Bis;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Con specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, il processo prevede le seguenti fasi:

- individuazione e nomina del Medico Competente;
- svolgimento della sorveglianza sanitaria:
  - pianificazione annuale dell'attività (visite mediche in scadenza e sopralluoghi degli ambienti di lavoro), condivisa con i Medici Competenti;
  - aggiornamenti periodici nel corso dell'anno e verifiche per valutare eventuali necessità di introdurre piani di miglioramento;
- elaborazione periodica di relazioni epidemiologiche sulla base dei dati anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria; tale attività contribuisce alla valutazione e prevenzione di qualsiasi effetto negativo sulla salute e sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche all'individuazione/valutazione nel contesto lavorativo di fattori di rischio nuovi o non usuali.

Strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria è la visita da parte del Medico Competente del luogo di lavoro ove opera il lavoratore. Il sopralluogo ha l'obiettivo di permettere una lettura integrata delle risultanze delle sopra indicate attività, di formulare giudizi di idoneità contestualizzati all'ambiente di lavoro e di suggerire specifiche eventuali ulteriori analisi sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo.

Con specifico riferimento all'attività di analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il processo prevede le seguenti fasi:

- attivazione di una istruttoria preliminare che consiste in una attività di verifica e approfondimento tramite la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi sia di natura testimoniale sia documentale;
- effettuazione di un sopralluogo - se necessario - per individuare la causa primaria dell'evento;
- definizione degli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

Con specifico riferimento all'attività di valutazione dello stress lavoro correlato, il percorso metodologico scelto per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si basa sull'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL<sup>31</sup> e prevede le seguenti fasi:

---

<sup>31</sup> Tale attività è ora confluita in INAIL: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ed uso delle aziende in attuazione del Testo Unico e s.m.i."

- valutazione preliminare (necessaria/obbligatoria);
- valutazione approfondita (eventuale).

La valutazione è effettuata da un “Gruppo di gestione della valutazione” che programma, coordina e applica l’intero processo. Il Gruppo è costituito - nel rispetto della previsione del Testo Unico da: i) Datore di Lavoro e suoi delegati; ii) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione; iii) Medici Coordinatori e Medici competenti territoriali. Tale Gruppo sente altresì i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (allorquando presenti), e si avvale delle strutture aziendali nonché esternalizzate mediante apposito contratto di servizio, ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche della Cassa (Risorse Umane, Organizzazione, Formazione, Legale etc.) nonché di eventuali consulenze di specialisti esterni.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito del processo:
  - il sistema di gestione prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, è stata individuata la figura aziendale che riveste il ruolo di “Datore di Lavoro”. Tale figura può impartire disposizioni in materia, gode della più ampia autonomia organizzativa e dispone dei più ampi poteri di spesa, anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell’art. 16 comma 3-*bis* del Testo Unico;
  - è prevista un’articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
  - tutti i soggetti che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro, ovvero a cura dei soggetti dagli stessi facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
  - gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis che hanno il compito di realizzare e gestire gli interventi sono distinti e separati da coloro i quali, per legge, normativa interna e/o contratti di servizio, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
  - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Attività di controllo:

- o le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
- o aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
- o modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.

Il piano aziendale deve altresì assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative a edifici, impianti, ruoli, incarichi, abilitazioni, del personale e, società, ecc.) da parte delle competenti strutture;
- il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- o gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate nei tempi stabiliti, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali soggetti si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione del personale, nonché delle strutture coinvolte nella gestione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi, di gestione e manutenzione, sulla base di quanto previsto anche in appositi contratti di servizio in essere;
- o tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Ove nominati, il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano tutti i luoghi di lavoro;
- o figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici, in particolare:
  - il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro, garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Safety alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei

lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;

- Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
- il Responsabile del Rischio Amianto: all'occasione viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;
- l'Esperto di Radioprotezione: all'occasione viene incaricato dal Datore di Lavoro, effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
- l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon: all'occasione fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;
- il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

e nell'ambito dei cantieri (Titolo IV del Testo Unico):

- il Responsabile dei lavori: è incaricato dal Committente di svolgere i compiti attribuiti allo stesso dall'art. 90. Assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo altresì che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate;
- il Coordinatore per la progettazione: incaricato dal Committente o dal Responsabile nei casi previsti dalla legge. È deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. I compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, riguardano la "validazione" del piano operativo di sicurezza, la verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure

di lavoro. Provvede inoltre alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente;

- o le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro inoltre provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
  - o qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente struttura verifica che le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
  - o il Datore di Lavoro, ciascuno negli ambiti di competenza vigilano ai sensi del comma 3 *bis* dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
  - o le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;
  - o il Datore di Lavoro l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie, coinvolgendo le strutture competenti;
  - o le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro.
- Tracciabilità del processo:
    - o l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e della documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
    - o la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le strutture/figure interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro, ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria, ecc.;
    - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo, ivi compresa la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);

- o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente, vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
- o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture che operano per Cassa Salute Bis sono tenute - nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di comportamento;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito degli eventuali contratti di somministrazione, appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutto il personale, ivi compresi i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, con espresso divieto di manometterli o interdirli;

- segnalare immediatamente ai soggetti/strutture competenti, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## **7.9 Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

### **7.9.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

#### **Sezione I – Reati informatici**

L'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 individua i reati informatici e di trattamento illecito dei dati che – nella materia della criminalità informatica, fondata su disposizioni di matrice comunitaria – possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti<sup>32</sup>.

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio di Cassa Salute Bis, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa dello stesso. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 231/2001 la responsabilità di Cassa Salute Bis potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del *cyberspazio*, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Nell'ambito di tali reati, va ricordato che anche l'art. 640-*ter* c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; al riguardo si rimanda al Capitolo 7.2.

#### **Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640 *ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 *ter* c.p. e, ex novo, l'art. 493 *quater* c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

---

<sup>32</sup> L'art. 24-*bis* è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. È stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico. Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezioni XI e XII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 24-bis e dall'art. 25-octies.1 del Decreto.

### **7.9.2 Attività sensibili**

Le attività di Cassa Salute Bis nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di "Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" e "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti") e trattati in modo illecito i dati informatici e il Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis stessa sono proprie di ogni area che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Si rammenta che sono messe a disposizione di Cassa Salute Bis le strutture e le architetture informatiche necessarie per il suo funzionamento in forza di specifici contratti di servizio sottoscritti con *outsourcer*.

Ciò premesso, si evidenzia che gli *outsourcer* predispongono appositi presidi organizzativi e si sono dotati di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis.

Per quanto attiene il reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività aziendali sensibili della Cassa nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi aziendali che comportano la movimentazione di flussi finanziari della Cassa attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, per quanto attiene i suddetti reati e il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" si evidenzia altresì che nell'ambito dei protocolli che regolano altre attività sensibili quali la Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza (paragrafo 7.2.2.3), la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.5) ed il Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.5.2.1) sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Di seguito si riportano i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati informatici di indebito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti", sono tenute a osservare le modalità esposte nel seguente protocollo, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nei seguenti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.9.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione ed utilizzo di sistemi informatici.

Allo stato attuale, le attività inerenti alla di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis sono svolte in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

In particolare, si applica:

- nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- nella progettazione, nella realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- nella realizzazione di interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis;
- a tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi di Cassa Salute Bis e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24-*bis* e 25-*octies.1* del Decreto (cfr. paragrafi 7.2.1 e 7.9.1) e "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette<sup>33</sup>.

Si rileva come Cassa Salute Bis utilizzi sistemi informatici messi a disposizione di *outsourcer* esterni, sviluppati e coordinati da questi. Le misure di sicurezza per l'integrità dei dati e dei sistemi sono stabilite principalmente mediante specifiche normative interne.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento dell'operatività di Cassa Salute Bis e contraddistinguono la maggior parte dei processi

---

<sup>33</sup> Cfr. "Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali".

della stessa.

Gli eventuali adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi, sono espletati mediante le attrezzature che assicurano un'efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis in coerenza con la normativa vigente.

Il processo di gestione dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- gestione della sicurezza informatica;
- prevenzione frodi;
- gestione della sicurezza fisica;
- progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT;
- gestione e supporto ICT.

Le attività del presente Protocollo prevedono il coinvolgimento/supporto di specifici *outsourcer*, per le parti e nei termini indicati nel contratto di servizio stipulato con Cassa Salute Bis.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
  - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno di Cassa Salute Bis anche tramite la competente struttura dell'*outsourcer*;
  - la creazione, modifica e cessazione dei profili di accesso alle applicazioni è gestita sulla base del processo di autorizzazione definito nella normativa interna rilevante, anche tramite la competente struttura dell'*outsourcer*;
  - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
- Segregazione dei compiti:
  - sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni;
  - le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche,

controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del *software* sono demandate a strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

- sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi di Cassa Salute Bis e del Patrimonio Informativo della stessa sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
- Tracciabilità del processo:
  - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
  - tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di *log files*);
  - tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
  - è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo sopra descritto;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente, vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001,

delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, si prevede che:

- Cassa Salute Bis predisponga e mantenga il censimento degli eventuali applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici *software* in uso;
- gli esponenti e i referenti/ogni amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione alla Direzione di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di *hacker* esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente ed attivando l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;
- gli esponenti e i referenti sono responsabili del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnategli (es. *personal computer* fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e Cassa Salute Bis dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di Cassa Salute Bis o degli *outsourcer*, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (*virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere

in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
  - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
  - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
  - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
  - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costitutore;
  - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
  - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.9.2.2 Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

#### Premessa

Le attività aziendali che implicano la gestione e l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante sono svolte in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Cassa coinvolte nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Cassa, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del Processo

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Gestione delle carte di pagamento (carte di debito e di servizio, carte di credito, carte prepagate);
- Gestione di incassi e pagamenti (es., per quanto applicabile, assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);
- Gestione dei Canali Digitali di incasso e pagamento (accesso e utilizzo del remote banking);
- Gestione delle risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle carte di servizio per le autovetture (carta carburante, strumenti di ricarica elettrica, telepass) rilasciate ai dipendenti della Cassa o del personale in regime di distacco.

Tali processi prevedono il coinvolgimento/supporto di specifici *outsourcer*, per le parti e nei termini indicati nei contratti di servizio stipulati con Cassa Salute.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto sono formalmente individuati e autorizzati in base allo specifico

ruolo svolto e al vigente sistema dei poteri di Cassa Salute Bis e operano sulla base delle deliberazioni assunte in seno agli Organi aziendali;

- o sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:
  - o sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:
    - delle carte di pagamento attraverso la definizione di compiti e controlli specifici in merito alle attività di richiesta, consegna, sostituzione, rinnovo, attivazione, revoca, rinuncia o recesso del dipendente;
    - degli assegni (richiesta e ottenimento, gestione degli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli stessi);
    - dei canali digitali (richiesta attivazione del servizio, gestione delle credenziali).
- Attività di controllo:
  - o adozione di misure organizzative e tecnologiche atte alla prevenzione e contrasto delle condotte che possano portare ad un indebito utilizzo degli strumenti di pagamento, diversi dal contante, in uso presso la Cassa;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture – di volta in volta interessate nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti – sono responsabili dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all’esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito della gestione delle attività sopra descritte.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all’interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute Bis devono segnalare immediatamente qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti del quale vengano a conoscenza, ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## **7.10 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali**

### **7.10.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del “*Made in Italy*”, dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio<sup>34</sup>, mentre l'art. 25-*novies*<sup>35</sup> – al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno<sup>36</sup> e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25-*sexiesdecies* al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione Europea<sup>37</sup>.

Si rimanda all'Allegato “Elenco Reati”, Sezioni XIII, XIV e XV per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*novies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

### **7.10.2 Attività aziendali sensibili**

Con riferimento all'operatività di Cassa Salute Bis, i rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi nell'eventuale approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, *software*, banche dati ed altre opere dell'ingegno.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono potenzialmente presentarsi nei processi relativi alle procedure acquisitive di eventuali beni oggetto d'importazione, nonché a carattere più generale negli eventuali adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione doganale<sup>38</sup>.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

---

<sup>34</sup> A seguito della modifica apportata dalla L. 99/2009, l'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 Cod. Pen., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

<sup>35</sup> La L. 116/2009 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 un secondo art. 25-*novies*, così numerato per palese refuso, concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

<sup>36</sup> Ai sensi dell'art. 1 della L. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

<sup>37</sup> La possibilità di commissione dei reati doganali, tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute Bis, è stata ritenuta ragionevolmente remota.

<sup>38</sup> Come evidenziato, La possibilità di commissione dei reati doganali, tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute Bis, è stata ritenuta ragionevolmente remota.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli previsti:

- “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”;
- “Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni”;
- “Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute Bis”;
- “Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione”;

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente Area sensibile.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell’ambito della presente area sensibile, sono tenute ad osservare le modalità esposte nei suddetti protocolli, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – descritti nei suddetti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

## 7.11 Area sensibile concernente i reati ambientali

### 7.11.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti<sup>39</sup>.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale<sup>40</sup>.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione XVI, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

### 7.11.2 Attività sensibili

Con riferimento all'operatività di Cassa Salute Bis, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nella gestione degli adempimenti legislativi previsti in materia di smaltimento di rifiuti (con riferimento alla produzione di rifiuti presso la sede in cui opera Cassa Salute Bis stessa) e potenzialmente alla manutenzione dei locali utilizzati, nonché nella selezione dei fornitori.

Tali adempimenti sono svolti anche con il supporto di *outsourcer*, in forza di quanto previsto nei relativi contratti di servizio.

Di seguito si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati ambientali", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di

<sup>39</sup> L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

<sup>40</sup> Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

servizio.

### 7.11.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale.

I locali presso i quali Cassa Salute Bis opera sono di proprietà del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Cassa Salute Bis, coerentemente coi propri Codice Etico e Codice Interno di comportamento che individuano la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura, anche attraverso il presidio degli *outsourcer*, le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Le strutture incaricate della gestione della documentazione inerente alla materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

#### Descrizione del processo

La gestione dei rischi in materia ambientale si concretizza per Cassa Salute Bis nella gestione degli adempimenti normativi in tema di rifiuti e di manutenzione degli eventuali locali utilizzati dalla stessa.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer* che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema dei poteri tempo per tempo vigente individua i soggetti competenti per la gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale, con espressa assunzione in capo agli stessi delle relative responsabilità;
  - il sistema dei poteri tempo per tempo vigente individua i soggetti competenti per il conferimento dell'incarico a fornitori;
  - la normativa interna illustra i meccanismi autorizzativi sottostanti l'affidamento di lavori in appalto/sub-appalto e il conferimento di incarichi relativi alla gestione dei rifiuti;

- ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene a Cassa Salute Bis, da soggetti appositamente incaricati;
- l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori di Cassa Salute Bis – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte di Cassa Salute Bis ed al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
  - le strutture che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all'edificio ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) sono distinte e separate dalle strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli.
- Attività di controllo:
  - è prevista la preventiva verifica del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari in capo ai fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti;
  - il fornitore responsabile della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti prodotti da Cassa Salute Bis deve essere formalmente identificato;
  - il fornitore deve dare comunicazione a Cassa Salute Bis circa l'avvenuto trasporto, il luogo e le modalità di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale; il trasportatore è tenuto a restituire copia del formulario, entro le tempistiche definite dalla legge, datata, numerata e controfirmata dal destinatario;
  - il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato da Cassa Salute Bis.
- Tracciabilità del processo:
  - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
  - è prevista la conservazione, nei termini di legge, della documentazione prevista ai fini degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
  - conservazione nei termini di legge dei formulari d'identificazione dei rifiuti speciali (tre anni dalla data di emissione) e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per i tre anni successivi dalla data dell'ultima registrazione;

al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta – anche in via telematica o elettronica,

recuperata o ricevuta da terzi –, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti;

- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente, vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative applicabili;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o emergenza per l'ambiente e violazioni alle regole etico comportamentali previste dalla normativa interna in materia;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di comportamento;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti / procedimenti ispettivi.
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, in errore.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.12 Area sensibile concernente i reati tributari

### 7.12.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata per rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'UE.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-*quinquiesdecies* (reati tributari) del D.Lgs. 231/2001<sup>41</sup>.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione XVIII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

### 7.12.2 Attività sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari è specificamente presidiato dal protocollo "Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari".

Cassa Salute Bis non è soggetta agli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pertanto la possibilità di commissione dei reati "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute Bis, è stata ritenuta ragionevolmente remota o non applicabile.

Posta, invece, l'operatività di Cassa Salute Bis, relativamente all'individuazione del regime fiscale dei contributi per assistenza sanitaria versati dagli aderenti/iscritti (aziende e persone fisiche), la possibilità di commissione dei reati di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e di "Occultamento o distruzione di documenti contabili", è stata ritenuta potenzialmente determinabile, anche in concorso con i surrichiamati soggetti e al fine di trarne un illecito vantaggio.

Posto quanto sopra, nonché a titolo prudenziale, sono stati declinati, nel successivo protocollo i principi generali di controllo e di comportamento, connessi alla gestione di tale area sensibile.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali";
- "Gestione dell'informativa periodica";
- "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile

---

<sup>41</sup> La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020.

concernente i reati tributari”, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.12.2.1 Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rischi, e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Allo stato attuale, l'attività di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari è svolta nell'interesse di Cassa Salute Bis e dei suoi aderenti in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Cassa Salute Bis si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura, anche attraverso il presidio degli *outsourcer*, le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei seguenti reati tributari: "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Occultamento o distruzione di documenti contabili" e di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", "Dichiarazione infedele"; "Omessa dichiarazione"; "Indebita compensazione"<sup>42</sup>.

Inoltre, le regole e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati "Riciclaggio" e di "Autoriciclaggio".

Cassa Salute Bis intende mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale e promuovere l'adesione ai regimi di *cooperative compliance*.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi aziendali che riguardano:

- la gestione degli aderenti e il riconoscimento dei connessi benefici fiscali;
- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi di Cassa Salute Bis,
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva;
- la predisposizione della documentazione integrativa delle dichiarazioni fiscali di terzi e la corretta liquidazione/riversamento delle relative imposte;

<sup>42</sup> La possibilità di commissione dei reati di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", di "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione", tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute Bis, è da ritenersi ragionevolmente remota o non applicabile.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali è regolata dal protocollo “Gestione dell’informativa periodica”.

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati in base alle regole operative sancite dalla normativa interna per la gestione dei rapporti con le Autorità di Supervisione e dal protocollo “Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza”.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito del processo:
  - tutte le strutture che intervengono nella gestione delle attività di emissione/contabilizzazione delle richieste di contributo/attestazione di versamento per la gestione collettiva ad adesione individuale e per l’adesione individuale, nonché della fatturazione dei contratti di servizio / forniture ad evento, sono individuate ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro in forza del sistema dei poteri, e/o dalla eventuale normativa interna;
  - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; operano esclusivamente nell’ambito del perimetro di attività loro assegnato;
  - ogni accordo/convenzione con l’Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri in essere.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo:
  - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte degli esponenti e referenti di Cassa Salute Bis per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di *maker e checker*;
  - controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;
  - controlli sulla corretta emissione e contabilizzazione delle richieste di contributo/attestazione di versamento per la gestione collettiva ad adesione individuale e per l’adesione individuale, nonché della fatturazione dei contratti di servizio / forniture ad evento, e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi;

- controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute Bis;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.
- Sistemi premianti o di incentivazione: eventuali sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari di Cassa Salute Bis;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle

autorità fiscali;

- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura organizzativa, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proporre alla clientela servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali, non correlate all'attività di Cassa Salute Bis, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- emettere o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Le strutture interessate sono tenute a realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.